

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(COPPO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento, che è diretto a prorogare le norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ha formato oggetto di un apposito disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati il 18 gennaio 1972 (atto Camera numero 3955) e decaduto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Attesa la straordinaria ed urgente necessità di evitare che venga meno la continuità dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ai lavoratori agricoli delle province dell'Italia meridionale ed insulare a causa della mancata proroga degli elenchi citati, si è manifestata l'indilazionabile esigenza di ricorrere alla decretazione d'urgenza per disporre la proroga medesima.

La legge n. 83 dell'11 marzo 1970 ha introdotto, come è noto, una nuova disciplina che

incide profondamente sia sul collocamento dei lavoratori agricoli subordinati, sia sul loro accertamento ai fini previdenziali, sia, infine, sui modi di accertamento della base imponibile per la determinazione dei contributi.

L'articolo 18 delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi ha previsto tempi diversi di attuazione, distinguendo fra province dell'Italia settentrionale e centrale, nelle quali ha fissato la decorrenza, ai fini della compilazione, al 1° luglio 1970, e province dell'Italia meridionale ed insulare, nelle quali tale decorrenza è stata fissata al 1° gennaio 1971; ciò coerentemente al fatto che mentre l'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti nelle province del Centro-Nord era precedentemente effettuato in base ad elementi desumibili dai libretti personali di lavoro, nelle restanti province meridionali ed insulari vigeva la disciplina di proroga della validità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli giornalieri di campagna pre-

vista dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Le esperienze maturate nella prima applicazione della legge nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale e la situazione creata per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina nell'Italia meridionale e insulare hanno evidenziato alcune difficoltà, in particolare attinenti alle modalità di accertamento delle prestazioni dei lavoratori agricoli subordinati.

La causa di ciò è da ricercarsi principalmente nel fatto che l'introduzione della nuova disciplina con la predisposizione di più onerosi adempimenti ha concorso ad accrescere ulteriormente la mole di lavoro esplicata dal personale degli uffici del lavoro e delle Sezioni zonali, comunali e frazionali, evidenziando e accentuando, nel contempo, la carenza di personale che già prima si presentava palesemente nello svolgimento della normale attività degli Uffici.

Alla inadeguatezza dell'organico rispetto ai nuovi compiti sono da aggiungere, altresì, gli effetti prodotti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente l'esodo dei dipendenti ex combattenti, che, riducendo alla base il numero dei posti in organico, continua a ridimensionarne notevolmente il ruolo.

Non è da sottovalutare infine la considerazione che il personale addetto al servizio di collocamento presenta caratteristiche quali età media elevata, la temporanea reggenza da parte di un solo collocatore di più uffici, eccetera, tali da non rispondere in maniera adeguata alle esigenze manifestatesi nell'attuazione pratica della legge.

Da tutto ciò deriva l'urgente necessità di adottare provvedimenti al fine di ovviare alla mancata predisposizione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le provincie dell'Italia meridionale ed insulare scaduti il 31 dicembre 1971.

La scadenza degli elenchi determina ripercussioni negative soprattutto nei riguardi dei lavoratori agricoli per i quali viene meno la possibilità di fruire per l'anno 1972 delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Questo stato di cose ha già messo in allarme i lavoratori delle provincie interessate ed è stato già denunciato dalle associazioni sindacali e

dalle amministrazioni pubbliche locali che sollecitano adeguati interventi.

D'altronde, è da tenere presente che nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare, anche prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sussistevano particolari difficoltà di accertamento che avevano reso necessaria l'adozione di norme transitorie di proroga della validità degli elenchi per i lavoratori agricoli giornalieri di campagna (braccianti), risalenti all'epoca (1962) in cui vigeva l'accertamento presuntivo di mano d'opera ai fini contributivi.

Si ritiene pertanto indispensabile, per ovviare alla situazione derivante dalla mancata compilazione degli elenchi nominativi, prorogare per tutto il 1972 la validità degli elenchi scaduti il 31 dicembre 1971.

Naturalmente tale provvedimento di proroga deve far salvi tutti i casi di nuova iscrizione, cancellazione e variazione che nel precedente regime di proroga degli elenchi sono intervenuti per effetto dell'articolo 1, commi 3°, 4° e 5°, della legge 5 marzo 1963, n. 322 e per i quali sono stati formati elenchi a parte secondo le norme comuni.

Infatti, per rendere gli elenchi più rispondenti alla reale situazione, la legge aveva considerato la necessità di far risultare da appositi elenchi i casi di nuova iscrizione, di cambi di categoria, nonché di cancellazione di coloro che non avevano più titolo alla inclusione negli elenchi stessi per decessi, trasferimento di residenza, emigrazione all'estero, eccetera.

Gli elenchi relativi agli atti correnti di nuova iscrizione, di cancellazione e di variazione per l'anno 1972, dovranno pertanto essere formati dalle Commissioni locali, a termini della nuova disciplina di cui alla citata legge 11 marzo 1970, n. 83.

Resta inteso che le Commissioni locali dovranno anche provvedere alla compilazione secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 7, n. 5 e 15 della legge n. 83 del 1970, degli elenchi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli (salariati fissi con contratto annuo o inferiore all'anno, braccianti fissi ed obbligati, compartecipanti familiari e piccoli coloni).

In sede di prima applicazione della legge 11 marzo 1970, n. 83 si è, altresì, nuovamente manifestata la necessità di potenziare l'attività di vigilanza nel settore agricolo — disposta dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, richiamata dall'articolo 19 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge n. 83 precitata — rendendo più adeguata, coordinata e completa l'organizzazione dell'esercizio dell'attività medesima sugli obblighi contributivi nel settore previdenziale agricolo.

Il citato articolo 5 affida, infatti, all'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 83 in materia di collocamento agricolo e di costituzione del rapporto assicurativo in agricoltura il quale può avvalersi a tale scopo, « coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati ».

Ora, mentre l'INPS, l'INAM e l'INAIL dispongono di un servizio di vigilanza per assolvere a tale compito, organicamente costituito in base a disposizioni di legge che conferiscono compiutamente agli incaricati del servizio stesso la possibilità di accedere nelle aziende agricole e di operare gli accertamenti in ordine alle inadempienze ed alle omissioni contributive, il Servizio per i contributi agricoli unificati, non disponendo di un analogo potere, ha dovuto ridurre l'azione di vigilanza riconosciutagli dalla legge alla sola facoltà di effettuare sopralluoghi nelle aziende agricole senza alcun obbligo da parte

dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati di fornire notizie ed elementi di accertamento agli incaricati della vigilanza stessa.

Nell'interesse di una corretta applicazione della legge n. 83 e nell'intento di eliminare il più possibile forme di evasione e di abusi che ne possono compromettere la validità e date le difficoltà incontrate dallo stesso Ispettorato del lavoro nel servizio di vigilanza in ordine agli obblighi contributivi in agricoltura, è apparso necessario ed urgente attribuire anche allo SCAU, in tema di vigilanza, una propria specifica competenza analoga a quella riconosciuta all'INPS e all'INAM.

Ciò premesso è stato predisposto l'allegato decreto-legge.

Con l'articolo 1 si disciplina l'ulteriore proroga fino a tutto il 31 dicembre 1972 della validità degli elenchi nominativi vigenti nell'Italia meridionale ed insulare, fermo restando per le Commissioni locali l'obbligo di rilevare i casi di nuove iscrizioni nonché le variazioni e le cancellazioni.

Con il successivo articolo 2 del provvedimento — ferma restando la competenza primaria dell'Ispettorato del lavoro — viene previsto che la vigilanza in materia di obblighi contributivi in agricoltura sia svolta anche dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Il successivo articolo 3 stabilisce, nei riguardi dei contribuenti, gli obblighi e le relative sanzioni, necessari per consentire allo SCAU di esplicare la propria opera di vigilanza in materia contributiva.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore previdenziale agricolo.

ALLEGATO

Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 4 luglio 1972, edizione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per l'anno 1972 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata dall'articolo 18, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art. 2

La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, ferma la competenza primaria in materia dell'Ispettorato del lavoro, è affidata, nei limiti previsti dal successivo articolo 3, al servizio per i contributi agricoli unificati.

L'Ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarrà, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.

Il comma secondo dell'articolo 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

Art. 3

Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda.

I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonché per quelle previste dagli articoli 25 e 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

La commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'articolo 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1972.

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA